



FAI – FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Modello di organizzazione, gestione e controllo FAI ETS

| Approvato in forza di delibera del CdA del FAI del 17 maggio 2023 | Data | | Firma |
|---|----------------|------------------|---|
| | 14 luglio 2023 | | |
| Revisioni: | # | Data | Motivazione |
| | 00 | 11 novembre 2015 | Prima adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo. |
| | 01 | 27 novembre 2019 | Aggiornamento a seguito delle modifiche normative di cui alla L. n. 179/2017. |
| | 02 | 21 aprile 2022 | Aggiornamento a seguito delle modifiche organizzative e normative intervenute a seguito della data di prima adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo. |
| | 03 | 17 maggio 2023 | Aggiornamento a seguito delle modifiche normative intervenute (in particolare la L. 22/2022, in materia di reati contro il patrimonio culturale). |
| | 04 | 14 luglio 2023 | Aggiornamento a seguito delle modifiche normative intervenute (in particolare il D.Lgs. n. 24/2023, in materia di Whistleblowing) |
| | 05 | 18 giugno 2025 | Aggiornamento a seguito delle modifiche normative intervenute (in particolare: la L. 87/2024, in materia di reati tributari; la L. 90/2024, in materia di cybersicurezza; la L. 112/2024; la L. 114/2024; la L. 141/2024; la L. 143/2024; la L. 166/2024; il D. l. 145/2024). |

Indice

| | |
|---|-----------|
| INDICE | 3 |
| PREMESSA | 5 |
| CAPITOLO 1. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS | 8 |
| 1.1. IDENTITÀ | 8 |
| 1.2. GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE..... | 9 |
| CAPITOLO 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS | 16 |
| 2.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 16 |
| 2.2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 17 |
| 2.2.1. <i>Identificazione delle aree di rischio</i> | 17 |
| 2.2.2. <i>Rilevazione della situazione esistente ("as is")</i> | 18 |
| 2.2.3. <i>Gap analysis e piano di azione ("action plan")</i> | 18 |
| 2.2.4. <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i> | 19 |
| 2.3. ADOZIONE DEL MODELLO E SUA ATTUAZIONE | 19 |
| 2.3.1. <i>In generale</i> | 19 |
| 2.3.2. <i>Modifiche e integrazioni del Modello</i> | 19 |
| 2.3.3. <i>Società Controllate</i> | 20 |
| 2.4. CONTENUTO, STRUTTURA E FUNZIONE | 20 |
| 2.5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO | 21 |
| 2.6. RAPPORTI CON IL CODICE ETICO | 22 |
| 2.7. DEFINIZIONI | 22 |
| CAPITOLO 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 26 |
| 3.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE | 26 |
| 3.2. NOMINA | 29 |
| 3.3. REQUISITI E DECADENZA | 29 |
| 3.4. RINUNCIA E SOSTITUZIONE..... | 30 |
| 3.5. INDIPENDENZA E REVOCA | 30 |
| 3.6. CONFLITTI D'INTERESSE E CONCORRENZA | 31 |
| 3.7. REMUNERAZIONE E RIMBORSI SPESE | 32 |
| 3.8. POTERI DI SPESA E NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI | 32 |
| 3.9. FUNZIONI E POTERI..... | 32 |
| 3.10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DELLA FONDAZIONE..... | 34 |
| 3.10.1. <i>Obblighi generali</i> | 34 |
| 3.10.2. <i>Segnalazioni</i> | 34 |
| 3.10.3. <i>Obblighi specifici</i> | 36 |
| 3.10.4. <i>Linee di riporto</i> | 37 |
| 3.10.5. <i>Verifiche</i> | 38 |
| 3.10.6. <i>Indipendenza</i> | 38 |
| 3.10.7. <i>Società Controllate</i> | 38 |
| CAPITOLO 4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 39 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 4.1. | PREMESSA..... | 39 |
| 4.2. | SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE..... | 39 |
| 4.2.1. | <i>Sistema di formazione.....</i> | 39 |
| 4.2.2. | <i>Programma di formazione.....</i> | 40 |
| 4.3. | SELEZIONE E FORMAZIONE DI CONSULENTI E PARTNER | 41 |
| 4.4. | ALTRI DESTINATARI..... | 41 |
| 4.5. | SOCIETÀ CONTROLLATE..... | 42 |
| CAPITOLO 5. SISTEMA DISCIPLINARE _____ | | 43 |
| 5.1. | FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE | 43 |
| 5.2. | SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI | 43 |
| 5.3. | SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA FONDAZIONE | 46 |
| 5.4. | SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE | 47 |
| 5.5. | SANZIONI NEI CONFRONTI DEL COMITATO DEI GARANTI | 47 |
| 5.6. | SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI | 47 |
| CAPITOLO 6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO _____ | | 48 |
| APPENDICE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001 | | 49 |
| ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA_____ | | 72 |
| ALLEGATO 2 CANALI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) _____ | | 74 |

PREMESSA

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, il **"Decreto"** o **"D.Lgs. 231/2001"**), ha introdotto nel nostro sistema giuridico la responsabilità da reato anche per gli enti².

Tale estensione di responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci, i quali, sino all'entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze in caso di commissione di reati a vantaggio della società da parte di amministratori e/o dipendenti.

Infatti, il principio di personalità della responsabilità penale faceva sì che i soci rimanessero indenni da profili di responsabilità penale, essendo semplicemente tenuti, ove ne ricorressero i presupposti, al risarcimento dei danni e alla responsabilità civile ex artt. 196 e 197 Codice Penale in caso di insolvenza del reo.

L'innovazione normativa, quindi, comporta conseguenze di grande rilievo; dall'entrata in vigore della legge, infatti, la persona giuridica e i soci della stessa non potranno più considerarsi estranei ai reati commessi da amministratori e/o dipendenti, ed avranno quindi tutto l'interesse ad implementare un sistema di controllo e monitoraggio sugli stessi, tali da escludere o limitare la responsabilità penale della società³.

¹ Tale decreto, emanato sulla base dell'articolo 11 della Legge Delega n. 300/2000, mira ad adeguare la legislazione interna ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha da tempo aderito, quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; la Convenzione, anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti i funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² Sotto il profilo dei soggetti cui la nuova normativa è applicabile, il Decreto individua i soggetti, con l'ampia definizione di "enti", destinatari della normativa, come segue: gli enti forniti di personalità giuridica; le società; le associazioni, anche sfornite di personalità giuridica. Mentre espressamente esclude: lo Stato; gli enti pubblici territoriali; gli enti pubblici non economici; gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

³ Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*. Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione che sancisce il principio fondamentale secondo il quale *"La responsabilità penale è personale"* – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale". In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

Per approfondimenti sul tema della natura propria della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché, più in generale, in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, si vedano, tra gli altri, Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; Di Pinto, *La responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, Torino, 2003; Pecorella, A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli Enti, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; De Simone, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, Padova, 2002, 57 ss.; Romano, *op. cit.*; Paliero, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.* 2001, 845 ss.; Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (I criteri di imputazione e i modelli organizzativi: artt. 5 e 6 d.lgs. 231/01)*, in atti del Convegno *La riforma dei reati societari e la responsabilità "amministrativa" delle società nel nuovo diritto dell'economia*, Milano, 21-22 marzo 2002; Frignani – Grosso – Rossi, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001*

Il Decreto innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto l'ente può essere chiamato a rispondere, in via diretta e autonoma, nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:

- in posizione apicale rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti.

Poiché l'obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi un'esimente generale e in altre una riduzione di pena, in caso di adozione di un idoneo sistema di prevenzione da parte dell'ente.

In particolare, l'art. 6 del Decreto prevede una forma specifica di esenzione da responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del "modello" avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, del Decreto).

Infine, il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("**D.Lgs. n. 24/2023**") che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1973, ha innovato la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza dell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. "*Whistleblowing*")⁴.

sulla responsabilità degli enti, in *Le Società*, 2002, 143 ss.; Bartolomucci, *Prevenzione dei reati di impresa e interesse dell'ente all'esenzione da responsabilità*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 50 ss.; Bartolomucci, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d'impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813 ss.; Guerini, *La disciplina della responsabilità "penale-amministrativa" degli enti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 18 ss.; Palmieri, *"Societas delinquere non potest" – un concetto da superare?* in *Diritto e pratica delle società*, n. 4/2001, 71 ss.; Palmieri, *Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 10/2001, 7 ss.; Rordorf, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le Società*, 2001, 1297 ss.; Graziano, *Modelli organizzativi: disciplina italiana e statunitense a confronto*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 58 ss.; Graziano, *La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 20/2001, 35 ss.; AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Milano, 2003; Sfamini, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 65 ss.; De Maglie, *L'etica e il mercato – La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; De Maglie, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1348 ss.; Zanalda, *La responsabilità "parapenale" delle società*, allegato n. 57-2001 alla rivista *Il fisco*, 2001, 14805 ss.; Barbuto, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa c.i.*, 930 ss.; De Marzo, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le Società*, 2001, 1308 ss.; Pulitanò, *La responsabilità "da reato" degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse* (Atti del convegno di Roma 30 novembre - 1° dicembre 2001), in *Cassazione Penale*, 2003, suppl. al n. 6; Santi, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese. D.lgs. 8.6.2001, n. 231*, Milano, 2004; AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di Monesi, Milano, 2005; D'Andrea – De Vivo – Martino, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006; Pistorelli, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006.

⁴ La previgente disciplina era dettata dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Il D.Lgs. n. 24/2023, tra l'altro:

- prevede che tutti gli enti dotati di un modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati, si dotino di specifici canali per la "segnalazione interna" di atti o comportamenti lesivi dell'integrità dell'ente stesso consistenti nella violazione di disposizioni normative o europee nonché nella commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del modello di organizzazione;
- disciplina le modalità di gestione del canale di "segnalazione interna" prevedendo anche l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque citate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione;
- individua i requisiti di cui deve essere dotato il soggetto o l'organo deputato alla gestione delle segnalazioni;
- prevede, ricorrendone le condizioni, la possibilità di effettuare (i) le c.d. "segnalazioni esterne", attraverso gli appositi canali istituiti e gestiti dall'ANAC⁵, (ii) le c.d. "divulgazioni pubbliche", tramite i mezzi di stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone⁶, (iii) denunce alle autorità giudiziarie o contabili competenti;
- impone il divieto di atti ritorsivi a tutela: (i) del segnalante; (ii) del c.d. "facilitatore" (ossia di colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante); (iii) delle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e (iv) dei colleghi di lavoro del segnalante che abbiano un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo;
- prevede uno specifico regime sanzionatorio nei casi in cui, ad esempio, siano adottate misure ritorsive nei confronti dei soggetti di cui sopra, sia violato l'obbligo di riservatezza, sia ostacolata la segnalazione o non ne sia dato adeguato seguito, nonché nel caso in cui siano effettuate segnalazioni in mala fede.

Per maggiori informazioni sulla normativa di cui al Decreto si rinvia a quanto illustrato nell'**Appendice** al presente documento, che reca altresì il catalogo completo dei reati presupposto aggiornato al 31.03.2022.

⁵ Le "segnalazioni esterne" possono essere effettuate se, alternativamente: (i) nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, non sia prevista l'attivazione obbligatoria del canale di "segnalazione interna"; (ii) il canale di "segnalazione interna" non sia attivo o non sia conforme alle previsioni del d.lgs. 24/2023; (iii) la "segnalazione interna" non abbia avuto seguito; (iv) il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla "segnalazione interna" oppure che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione; (v) il segnalante abbia fondato motivo per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

⁶ Le "divulgazioni pubbliche" possono essere effettuate se il segnalante, alternativamente: (i) abbia già effettuato una segnalazione interna ed esterna ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione; (ii) abbia fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) abbia fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Capitolo 1. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS

1.1. Identità

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS (di seguito, "**FAI**" o la "**Fondazione**") è una fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 941 e iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. rep. 2092 (Ente del Terzo Settore).

Il FAI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, il FAI può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza e alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e comunque gestire beni di interesse artistico storico, paesaggistico o ambientale.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 Codice Civile.

Esclusivamente per il raggiungimento dei predetti scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo il FAI potrà:

- progettare e realizzare interventi di restauro, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni di cui sia proprietario o dei quali abbia comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per concessione amministrativa;
- amministrare e gestire i beni anzidetti secondo parametri di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, collaborando anche con le forze più attive della società civile e con le istituzioni;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, nell'esclusivo interesse della Fondazione, sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese consulenza, progettazione, organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, studio e formazione culturale, organizzazione di manifestazioni o eventi culturali, promozione turistica, conduzione di esercizi commerciali strumentali alla propria attività, ivi inclusi quelli ricettivi e di ristorazione, attività di conduzione di terreni agricoli, attività agrituristica, affidamento a terzi di servizi aggiuntivi;
- contribuire ai progetti di tutela e valorizzazione di beni di altri soggetti, anche promuovendo specifiche intese;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti con finalità analoghe o similari alle proprie.

Alla Fondazione è consentito lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente; le attività diverse dovranno essere preventivamente e specificatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi consentita dalla normativa degli enti del Terzo settore.

1.2. Governance della Fondazione

Ai sensi dello statuto, gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) da uno a tre Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di Revisione;
- g) il Comitato dei Garanti.

In aggiunta agli Organi statuari può essere nominato un Presidente Onorario da parte del Consiglio di Amministrazione, anche scelto tra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di nomina alle cariche direttive nel rispetto dell'equilibrio di genere, riservando un numero ragionevole di cariche a componenti di sesso femminile.

Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso e previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti.

Il candidato alla Presidenza deve aver svolto nel corso della sua vita significative esperienze di carattere istituzionale o professionale o gestionale. La sussistenza di tali competenze è verificata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che in ogni caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Vice Presidente, il più anziano in carica in caso di più Vice Presidenti, o, in mancanza, il Consigliere più anziano in carica, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quindici membri a un massimo di venticinque membri e più precisamente:

- a. da un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- b. da un Consigliere nominato dall'Assemblea degli Iscritti;
- c. da un Consigliere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i responsabili delle Delegazioni;
- d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i Sostenitori Benemeriti.

Gli altri Consiglieri di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente per cooptazione dai Consiglieri di Amministrazione in carica con la maggioranza dei due terzi.

All'interno del Consiglio dovranno essere presenti anche figure che abbiano svolto nel corso della loro vita significative esperienze di carattere istituzionale, professionale o gestionale nei campi contemplati nell'art. 2 dello Statuto. È responsabilità del Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto e la permanenza, nel tempo, di tale requisito.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disposta previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti. Nel caso di Consiglieri eletti dagli Iscritti e dai Sostenitori, il parere del Comitato dei Garanti dovrà essere espresso successivamente alla votazione delle rispettive Assemblee.

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti ingiustificatamente assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di Consigliere di Amministrazione chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

È istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Nomine e Partecipazione costituito da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, che durano in carica per l'intero periodo del loro mandato, salvo revoca o dimissioni.

Del Comitato Nomine e Partecipazione non fanno parte il Presidente, il/i Vice Presidente/i e (ove sia Amministratore) il Direttore Generale.

Il Comitato Nomine e Partecipazione provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei candidati per quanto riguarda la nomina dei componenti dello stesso di sua competenza, nonché per la nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato dei Garanti. Ai fini delle predette nomine il Comitato Nomine e Partecipazione raccoglie dai Consiglieri le loro eventuali proposte di candidati e si consulta con il Presidente, che è invitato di diritto a partecipare alle sue riunioni. Il Comitato Nomine e Partecipazione monitorerà inoltre la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e proporrà a quest'ultimo di pronunciare la decadenza di quei Consiglieri che dovessero risultare ingiustificatamente assenti per oltre tre adunanze consecutive del Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria e lo stesso può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le seguenti attribuzioni:

- a. deliberazione sul bilancio di esercizio, bilancio sociale e bilancio preventivo annuale;
- b. individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali;
- c. approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, degli indirizzi strategici;
- d. nomina e revoca dei membri di Commissioni e Comitati;
- e. deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale fusione, trasformazione e scioglimento della Fondazione;
- f. deliberazioni in materia di Sostenitori e Benemeriti, motivando in caso di diniego sulle relative istanze;
- g. nomina dei componenti del Comitato Esecutivo;
- h. istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto prevede, sia per la validità della costituzione, sia per la validità delle delibere, una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e deve esserlo qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso con raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, riducibili a tre giorni in caso di particolare urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare non più di due Direttori Generali che, muniti di comprovate capacità manageriali e culturali, ne assicurino una gestione competente, efficace e trasparente; il Consiglio di Amministrazione fissa la durata del contratto, i compiti assegnati e la relativa remunerazione. Il/i Direttore/i Generale/i non fa/fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione. Possono essere delegate solo a favore del Comitato Esecutivo le seguenti attribuzioni:

- deliberazione sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie e lasciti nonché sugli atti di acquisizione e disposizione ove si tratti di immobili o di beni mobili facenti parte del patrimonio;
- approvazione dei piani di lavoro e dei programmi di intervento;
- deliberazione delle linee guida dei rapporti con le Delegazioni.

Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; trasmette al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni per l'assunzione delle deliberazioni relative alle attribuzioni e all'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di otto Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per un triennio, scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a maggioranza.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza.

Il Comitato Esecutivo può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Comitato Esecutivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato dei Garanti

È istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

I componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati.

I Garanti possono essere rinominati sino a un massimo di due ulteriori mandati.

Il Comitato dei Garanti, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a maggioranza assoluta i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno.

Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato dei Garanti del quale entra a far parte.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di componente del Comitato dei Garanti chi ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

Per motivi eccezionali tale regola sul limite di età può essere derogata per un solo componente per ogni mandato, e in tal caso la decisione che provvede alla nomina o al rinnovo dovrà essere motivata.

Il Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato dei Garanti stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di due mandati.

I Garanti sono scelti tra coloro che:

- a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; e, in generale, promozione della cultura e dell'arte; ovvero
- b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della medicina, sanità, ricerca scientifica, studi storici, letterari ed umanistici; ovvero
- c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni;
- d. siano persone benemerite per servizi resi al FAI.

Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga candidato alla carica da parte del Presidente e ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato dei Garanti.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi del FAI.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto.

Il Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative ma:

- (I) esprime motivati pareri preventivi vincolanti su: proposte di modifiche statutarie e di scioglimento del FAI; proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio istituzionale del FAI e di destinazione delle somme ricavate;
- (II) si pronuncia in via preventiva, in forma vincolante, in merito alla candidatura di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (III) rilascia in via preventiva, in forma vincolante, il nulla osta alla nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione. Tale nulla osta potrà essere negato solo qualora i candidati non risultino in possesso dei requisiti previsti dal Statuto ovvero abbiano contraddetto nel loro comportamento personale o professionale i valori statutari che costituiscono la finalità del FAI; ricorrendo tale ipotesi, il Comitato dei Garanti motiva in ogni caso al Comitato Nomine e Partecipazione, in via riservata, le ragioni della propria decisione;
- (IV) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;
- (V) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici del FAI, ricevendo aggiornamento circa l'andamento generale e sui risultati;
- (VI) nelle riunioni di cui al precedente punto (v) i Garanti che partecipano non hanno diritto di voto, ma facoltà di intervenire sugli argomenti trattati che interessano il loro ruolo.

Il Comitato dei Garanti:

- a. stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;
- b. nomina il Presidente del Comitato dei Garanti e i propri componenti;
- c. verifica che i componenti degli organi del FAI siano in possesso dei requisiti di onorabilità; se la verifica ha esito negativo, ne promuove la esclusione avanti l'organo competente.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione degli Esperti

Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione di Esperti composta da esponenti con competenze professionali qualificate in diversi settori, designandone il responsabile o i responsabili qualora si ritenga più opportuno articolare la Commissione in Sottocommissioni o gruppi di lavoro distinti per aree tematiche.

Alle sue sedute possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati.

La Commissione di Esperti:

- a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti del FAI;
- b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le Delegazioni e i Consigli Regionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi il FAI istituisce Delegazioni locali e Presidenze Regionali, che operano attraverso la costituzione di apposito comitato per la gestione contabile amministrativa.

Possano essere altresì costituiti Consigli Regionali.

Con apposite linee guida il Consiglio di Amministrazione disciplina i compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni, dei Consigli Regionali e delle Presidenze Regionali.

I Comitati di Gestione

Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di nominare un Comitato di Gestione con compiti consultivi.

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore del bene stesso, o i suoi eredi, per la durata massima di un quinquennio dalla data dell'atto di donazione o da quella dell'apertura della successione.

L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e tre Supplenti, che svolgono la loro attività gratuitamente.

I componenti dell'Organo di controllo devono avere le qualifiche richieste dalla normativa del Terzo settore; essi restano in carica per un quinquennio, scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I membri dell'Organo di controllo sono nominati:

- un membro effettivo e un membro supplente dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- un membro effettivo e uno supplente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
- un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio di Amministrazione del FAI che sceglierà anche il Presidente tra i membri effettivi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo, il suo posto viene assunto dal membro supplente nominato dallo stesso organo che aveva nominato il membro effettivo cessato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sui fini e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo, ove applicabili, agli artt. 5, 6, 7, 8 del D.Lgs. 117/2017.

Attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. I membri dell'Organo di controllo assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività o su determinate operazioni. Hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

L'Organo di Revisione

Il Consiglio di Amministrazione del FAI nomina, su proposta dell'Organo di controllo, l'Organo di Revisione che può essere monocratico o collegiale, rappresentato da una società di revisione ovvero uno o più revisori iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali, per il controllo contabile, con mandato triennale rinnovabile per non più di due volte.

La società di revisione o i revisori legali così nominati svolgeranno la revisione legale dei conti e del rendiconto annuale del FAI in accordo con le previsioni, in quanto compatibili, del capo quarto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Capitolo 2.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS

2.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente documento, in attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, finalizzato a mitigare il rischio di commissione di reati di cui al Decreto e leggi collegate da parte dei suoi soggetti apicali e sottoposti.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a concorrere – insieme ad altre circostanze – a escludere la responsabilità della Fondazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale da parte della Fondazione, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'ente (stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Fondazione).

L'esistenza di un sistema di controllo dell'agire dell'ente, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento adottati dalla Fondazione, aumenta infatti la fiducia e l'ottima reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Fondazione, in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

In tale contesto la Fondazione ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Con riferimento agli attuali standard di comportamento adottati dalla Fondazione, è opportuno segnalare che le regole che la stessa ha adottato per disciplinare il suo operato, nonché i principi cui deve uniformarsi l'agire di tutti coloro che operano nel suo interesse sono contenuti, tra l'altro, nella seguente documentazione:

- statuto;
- codice etico;
- strumenti normativi interni (ad esempio, politiche, manuali, procedure, istruzioni operative).

Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo del FAI è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- (i) nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - al sistema di governance e all'assetto organizzativo del FAI;
 - alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del FAI;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza del FAI, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;

(ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta dal FAI per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni della Fondazione, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione è stato predisposto tenendo conto delle categorie di reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 vigenti sino a novembre 2021 e non tiene, pertanto, conto delle novità normative che hanno interessato il predetto decreto tra dicembre 2021 e marzo 2022.

2.2. Metodologia seguita per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione, da parte della Fondazione, del proprio modello è stato strutturato in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

2.2.1. Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi dell'ente che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'individuazione degli ambiti operativi oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'individuazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (*Key officer*).

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura organizzativa della Fondazione svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Fondazione e di identificare gli ambiti operativi oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;

- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

2.2.2. Rilevazione della situazione esistente ("as is")

Obiettivo della fase 2 è stata l'effettuazione dell'analisi e della valutazione, attraverso le interviste ai *Key officer*, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli esistenti.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, sono state analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'analisi è stata compiuta attraverso interviste personali con i *Key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

La fase 2 è stata caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con i *Key officer*, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

2.2.3. Gap analysis e piano di azione ("action plan")

Lo scopo della fase 3 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento delle misure di controllo esistenti.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto, la Fondazione ha eseguito un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra le misure di controllo esistenti ("*as is*") e il modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al Decreto, con particolare attenzione all'organizzazione interna, al sistema di procedure ed all'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle "attività sensibili" ivi espressamente richiamati ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Al termine della fase 3 sono state prodotte schede (condivise) che illustrano in un unico contesto i risultati della *as is analysis* e della *gap analysis* e il piano di azione ("action plan").

2.2.4. Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è stata la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà della Fondazione, in conformità alle disposizioni del Decreto e tenendo altresì conto, per quanto applicabili alla Fondazione, delle linee guida delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra le quali *in primis* Confindustria⁷).

La realizzazione della fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Fondazione.

2.3. Adozione del modello e sua attuazione

2.3.1. In generale

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione (di seguito, il "**Modello**"), elaborato e redatto secondo quanto descritto in precedenza, è stato adottato con delibera dell'organo amministrativo della Fondazione, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto.

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Fondazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno, e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Sotto la propria esclusiva responsabilità, la Fondazione provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

2.3.2. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo della Fondazione, il quale ha altresì la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l'adeguamento del testo del presente Modello all'eventuale, futura variazione di riferimenti normativi).

⁷ Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al mese di giugno 2021 (di seguito, le "**Linee Guida Confindustria**").

2.3.3. Società Controllate

La Fondazione opera anche attraverso società controllate (di seguito, le "**Società Controllate**").

Ciascuna Società Controllata provvede, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'attuazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e necessari a prevenire il rischio che la Fondazione possa essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello di volta in volta adottate dalla Fondazione saranno comunicate anche alle Società Controllate, al fine di consentire a queste ultime il tempestivo adeguamento secondo quanto sopra.

Gli organi amministrativi delle Società Controllate comunicano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le azioni compiute al fine di allineare i propri assetti organizzativi al Modello della Fondazione.

2.4. Contenuto, struttura e funzione

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle norme contenute nel Decreto e recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è composto dai seguenti elementi:

- individuazione delle attività dell'ente nel cui ambito possono essere commesse le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- previsione di protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- vigenza di un Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui si ispira il sistema organizzativo, amministrativo e contabile e – quale parte di esso – il Modello;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono deputate le funzioni previste dal Decreto;
- definizione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- programma di verifiche periodiche sulle attività a rischio e sui relativi protocolli di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Fondazione;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Al fine di assicurare l'idoneità del Modello a prevenire le violazioni rilevanti ai fini del Decreto, sono state tenute in considerazione anche le seguenti linee guida elaborate da precedenti esperienze estere⁸ e ispiratrici anche del legislatore italiano:

⁸ Come riportato nelle Linee Guida Confindustria (p. 39), ci si riferisce in particolare all'*Internal Control Integrated Framework* (c.d. "CoSO Report"), emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (CoSO) nel 1992 e aggiornato nel maggio 2013 in materia di sistema di controllo interno, e all'*Enterprise Risk Management Framework* (c.d. ERM), anch'esso emesso dal CoSO nel 2004 in materia di gestione dei rischi. Pur senza essere direttamente menzionato è evidente il riferimento concettuale al CoSO Report in alcune norme italiane fra cui la Guida Operativa Collegio Sindacale, le Circolari dell'IVASS e della Banca d'Italia.

- l'organizzazione deve stabilire standard e procedure di controllo, rivolte al personale (e ad altri mandatari), che siano ragionevolmente atte a ridurre la possibilità di condotte illegali;
- a una o più persone di alto livello appartenenti all'organizzazione deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare sulla conformità agli standard e alle procedure definiti;
- l'organizzazione deve esercitare sufficiente attenzione e non deve delegare rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio della ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali;
- l'organizzazione deve fare passi concreti volti a comunicare in maniera efficace standard e procedure a tutto il personale (e altri mandatari), ad esempio prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spiegano in termini pratici cosa è richiesto;
- l'organizzazione deve adottare misure ragionevoli, volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di auditing ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e altri mandatari), ed introducendo e pubblicizzando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e agli altri mandatari) di riferire casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni;
- gli standard devono essere resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, se del caso, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione per omessa o insufficiente vigilanza. L'adeguata punizione delle persone responsabili di una violazione è una componente necessaria dell'efficacia esecutiva; tuttavia, la congruità della punizione dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato;
- dopo avere scoperto una violazione, l'organizzazione deve compiere tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di leggi.

Il Modello consta (i) della presente Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso; e (ii) di una Parte Speciale relativa alle tipologie di reato rilevanti ai fini del Decreto che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Il Modello identifica le attività sensibili in relazione alle quali è più alto il rischio di commissione dei reati, ed introduce sistemi di procedimentalizzazione e controllo delle attività, da svolgersi anche in via preventiva.

L'individuazione delle aree a rischio e la procedimentalizzazione delle attività consente (i) di sensibilizzare il personale sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione dell'ente che richiedono maggiore attenzione; (ii) di esplicitare la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la fattispecie di reato; (iii) di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale ad un intervento immediato in caso di commissione di reati.

2.5. Verifiche periodiche e aggiornamento

Il presente Modello è sottoposto al costante monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione (come definito ed identificato nel successivo paragrafo 2.6), il quale anche attraverso l'accertamento delle violazioni, ne verifica la funzionalità, mettendone in evidenza eventuali lacune e segnalando le opportunità di modifica.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza della Fondazione:

- presenta periodicamente (su base almeno semestrale)⁹ all'organo amministrativo della Fondazione una relazione sullo stato di attuazione ed efficacia del Modello presso la Fondazione, in cui sono indicati gli strumenti utilizzati per la diffusione dello stesso, le eventuali violazioni, la tipologia e la frequenza dei reati commessi, nonché le condotte che hanno portato all'integrazione delle fattispecie;
- formula, sulla base di quanto sopra, proposte di modifica del Modello, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo della Fondazione;
- verifica l'attuazione e l'efficacia del Modello presso la Fondazione a seguito delle modifiche ad esso apportate.

Ulteriori competenze dell'Organismo di Vigilanza in materia di aggiornamento del Modello sono di seguito specificate nel successivo Capitolo 6.

2.6. Rapporti con il Codice Etico

Il Modello costituisce un documento giuridicamente distinto ed autonomo rispetto al Codice Etico, adottato dalla Fondazione con delibera dell'organo amministrativo della Fondazione.

Tale Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo nonché di prevenzione adottato dalla Fondazione.

In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dalla Fondazione, che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, mercato finanziario (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti della Fondazione);
- il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente ed anche al di là di quanto previsto dal Decreto o dalla normativa vigente;
- il presente Modello è uno strumento adottato sulla base delle precise indicazioni normative contenute nel Decreto, orientato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte di soggetti apicali della Fondazione e dei loro sottoposti.

2.7. Definizioni

Nel presente Modello, in aggiunta alle ulteriori espressioni definite di volta in volta nel testo e non riportate nel presente paragrafo, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

| | |
|-----------------------|---|
| “Beni” | beni immobili e mobili istituzionali e a reddito acquisiti, restaurati, conservati, gestiti e valorizzati dalla Fondazione, al fine di renderli fruibili al pubblico o alla loro messa a reddito; |
| “Codice Etico” | codice etico adottato dalla Fondazione, unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati; |
| “Comitati FAI” | comitati costituiti a fianco di ogni Delegazione e al solo scopo di regolarizzare in modo semplice e univoco gli aspetti tecnico amministrativi legati alle attività svolte a livello locale dalle Delegazioni. Ciascun Comitato ha una struttura minima costituita da un Presidente, un Segretario e un Tesoriere, e da altri due membri, facoltativi, tutti obbligatoriamente scelti tra i componenti della Delegazione. Il Capo Delegazione assume la carica di Presidente del Comitato; |

⁹ Linee Guida Confindustria, p. 88.

- “Collaboratori”** soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del Codice di procedura civile¹⁰, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- “Consulenti”** consulenti esterni incaricati di assistere la Fondazione nel compimento delle proprie attività, su base continuativa o occasionale;
- “Delegazioni”** delegazioni locali di cui si compone la rete organizzativa, a livello periferico, della Fondazione sul territorio nazionale. Sono il punto di riferimento per gli iscritti FAI nel loro territorio e sono composte da iscritti attivi che operano come volontari in un territorio definito in sintonia con le linee politiche e strategiche della Fondazione e sono coordinate dal Presidente regionale. Per gestire correttamente le iniziative sotto il profilo economico/fiscale, la Delegazione si dota di uno strumento meramente amministrativo, il Comitato FAI;
- “Destinatari”** soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Modello e del Codice Etico e, in particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti dell’ente, nonché, nei casi ad essi specificamente riferiti nel presente Modello, i Consulenti e i Partner, le Società Controllate e le Delegazioni;
- “Dipendenti”** soggetti che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla Legge 23 febbraio 2003, n. 30);
- “Direzioni Regionali”** sono formate dal Presidente regionale, da uno a tre Vice Presidenti e dai Referenti regionali, cui si può aggiungere il Gruppo di lavoro della Presidenza regionale (un gruppo di esperti in diversi ambiti, che coadiuvano il Presidente regionale nello svolgimento dei suoi compiti); del Gruppo di lavoro di Presidenza fanno parte anche i Delegati regionali specializzati, che il Presidente stesso ha facoltà di nominare;
- “Esponenti”** come di volta in volta in carica, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di controllo, del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; a tal fine, si ricorda che, ai sensi del predetto decreto legislativo, si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza della Fondazione (ad es. il Presidente della Fondazione), nonché di amministrazione o direzione della Fondazione (ad esempio il Direttore Generale) ovvero di funzione o ufficio dotati di autonomia finanziaria e funzionale;

¹⁰ Art. 409 Codice di procedura civile. *Controversie individuali di lavoro*. – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

| | |
|-----------------------|--|
| “Gruppi FAI” | gruppi che si formano su stimolo del Presidente regionale e del Capo Delegazione in accordo con l’Ufficio Coordinamento Nazionale per garantire la presenza di attività della Fondazione in modo capillare sul territorio nazionale. Sono coordinati da un responsabile (il Capo Gruppo) e sono formati da volontari iscritti attivi cui sono affidati ruoli specifici e qualora si formino in territori in cui già opera una Delegazione riferiscono al Capo della Delegazione stessa. Tra i Gruppi FAI vi sono i Gruppi FAI Giovani, che coinvolgono giovani tra i 18 e i 35 anni che mettono a disposizione il proprio tempo, la propria formazione e professionalità in modo volontario per realizzare eventi e progetti con la finalità di avvicinare il <i>target</i> giovane fidelizzandolo con l’iscrizione. I Gruppi FAI Giovani, coordinati da un responsabile (il Capo Gruppo FAI Giovani) e formati da volontari iscritti attivi, riferiscono al Capo Delegazione. |
| “Organismo” | o “Organismo di Vigilanza” , organismo di vigilanza della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D.Lgs. 231/2001, definito e istituito ai sensi del Capitolo 3 della presente Parte Generale del Modello; |
| “Modello” | modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ed in particolare il presente documento con i suoi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti in esso richiamati; |
| “Partner” | soggetti terzi che sono parti di rapporti contrattuali con la Fondazione di medio-lungo periodo (vale a dire di durata pari o superiore a 18 mesi, tenuto conto anche di eventuali rinnovi contrattuali) quali, a titolo esemplificativo, fornitori (anche in forza di contratti di <i>outsourcing</i>), subappaltatori, sponsor o soggetti sponsorizzati o convenzionati o altri soggetti espressamente individuati come partner commerciali dalla Fondazione in una o più operazioni. Per evitare dubbi, si chiarisce che i soggetti rientranti in una delle altre categorie di Destinatari (in particolare, quella di Consulenti o Collaboratori) non rientrano, per ciò stesso, nella categoria dei Partner. In sede di attuazione del presente Modello ed allo scopo di renderne più agevole l’applicazione, l’Organismo di Vigilanza, a mezzo di apposite comunicazioni circolari, ha la facoltà di identificare espressamente ed in maggiore dettaglio i soggetti rientranti di volta in volta nella categoria dei Partner, anche mediante redazione di apposito elenco esemplificativo, tenendo conto delle attività in concreto esercitate dalla Fondazione; |
| “Responsabili” | ciascun responsabile di una o più funzione o ufficio della Fondazione, dotati di autonomia finanziaria e funzionale in conformità all’organigramma della Fondazione come di volta in volta vigente, nonché ciascun responsabile dei beni della Fondazione; |
| “Sostenitori” | persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che sostengono la Fondazione, mediante iscrizioni all’ente, donazioni, adozioni di beni dell’ente, lasciti, sviluppo di <i>corporate membership</i> e <i>partnership</i> , partecipazione a progetti di <i>corporate social responsibility</i> per contribuire allo sviluppo, al sostegno e alla valorizzazione dei beni e dei territori italiani; |
| “Volontari” | ciascuna persona fisica che prende volontariamente parte alla missione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano perseguita dalla Fondazione e di cui questa si avvale nello svolgimento delle proprie attività, senza che i volontari si assumano la responsabilità di diventare delegati o membri stabili di un gruppo della Fondazione. |
| “Segnalante” | il soggetto che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ha il diritto di effettuare una Segnalazione, inclusi i Destinatari, le persone che esercitano in via di fatto le funzioni degli Esponenti e i Volontari; |

“Segnalazione” la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti o omissioni lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità della pubblica amministrazione o della Fondazione e consistenti in: (i) condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto o violazioni del Codice Etico o del Modello; (ii) violazioni di disposizioni, nazionali o europee, in materia, *inter alia*, di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (iii) atti o omissioni che ledono interessi finanziari dell’Unione Europea; (iv) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; (v) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea indicati ai numeri (ii), (iii) e (iv) di cui sopra.

Capitolo 3.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. L'Organismo di Vigilanza della Fondazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, nel caso di commissione di un reato da parte dei soggetti qualificati ex art. 5, la responsabilità dell'ente può essere esclusa qualora l'organo dirigente abbia, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Analoga disposizione è prevista, per quanto concerne la specifica area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ai sensi del quale il modello organizzativo deve prevedere "[...] un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate".

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal Decreto¹¹.

Le Linee Guida Confindustria, che rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria:

- (I) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza *"come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile"*, la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio¹²;

¹¹ Secondo l'opinione dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), le soluzioni adottabili dalle società in ordine all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza potrebbero essere diversificate, potendo contemplare, in alternativa all'utilizzo - ove esistente - della "funzione" di controllo interno, altre opzioni. Secondo tale opinione, comunque, non sarebbe riscontrabile un unico modello ideale di Organismo di Vigilanza. Il Legislatore, infatti, non avrebbe inteso fornire indicazioni precise in merito ma, esprimendosi in termini generici, avrebbe preferito rinviare la definizione dell'Organismo di Vigilanza alle singole e concrete scelte organizzative aziendali, idonee a individuare la soluzione più efficiente e al tempo stesso efficace rispetto a ciascuna realtà operativa (si veda la Circolare Assonime, secondo la quale *"In ragione delle caratteristiche di efficienza operativa che l'organismo di vigilanza deve possedere in relazione ai compiti affidatigli e della necessità che l'organismo di vigilanza sia costituito all'interno dell'ente, non si ritiene che si possa individuare l'organismo di vigilanza nel Consiglio di Amministrazione né nel Collegio Sindacale."*).

¹² Secondo le Linee Guida Confindustria *"Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal decreto 231, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza. Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale"* (cfr. p. 78).

- (II) il connotato della professionalità deve essere riferito al *"bagaglio di strumenti e tecniche"*¹³ necessari per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza, nonché competenze in *"attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati"*¹⁴;
- (III) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello e *"priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari"*¹⁵.

Circa l'identificazione dell'organismo di vigilanza e la sua composizione, il Decreto prevede esclusivamente che:

- negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4)¹⁶;

¹³ *"Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in 'attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati' (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007). Si vedano le Linee Guida Confindustria, p.79. A titolo esemplificativo, le Linee Guida Confindustria menzionano le seguenti tecniche richiamate dalla giurisprudenza: campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti); flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; elaborazione e valutazione dei questionari; metodi per l'individuazione di frodi.*

¹⁴ In tal senso il Trib. Napoli, 26 giugno 2007. Inoltre, secondo le Linee Guida Confindustria *"È [...] auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna"* (cfr. p. 79).

¹⁵ Così il Trib. Roma, 4 aprile 2003. Inoltre, secondo le Linee Guida Confindustria *"Con riferimento agli Organismi di vigilanza a composizione plurisoggettiva, il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni prima indicate in punto di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione. Oppure, soprattutto nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno"* (cfr. p. 80).

In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).

¹⁶ Le Linee Guida Confindustria, pp. 75 e ss., precisano che la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 *"non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente [...]". A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di Vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente. Ad esempio, l'articolo 6, comma 4, del decreto 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di Vigilanza all'organo dirigente. Se l'ente non intende avvalersi di questa facoltà, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'OdV. Invece, nelle imprese di dimensioni medio-grandi sembra preferibile una composizione di tipo collegiale. Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal decreto 231 (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale"*.

- nelle società di capitali il Collegio Sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (art. 6, comma 4-*bis*)¹⁷.

Le Linee Guida Confindustria¹⁸ indicano quali opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'Organismo di Vigilanza:

- (I) l'affidamento delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale;
- (II) l'attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- (III) l'attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza alla funzione di Internal Audit, ove esistente;
- (IV) la creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in quest'ultimo caso, da soggetti dell'ente (es. responsabile dell'Internal Audit, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);
- (V) per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l'attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza all'organo dirigente.

Con specifico riferimento agli enti di "piccole dimensioni" di cui al punto (v) che precede, si consideri che il Decreto non contiene una definizione di tali enti. Un'indicazione in tal senso, è tuttavia fornita dalle Linee Guida Confindustria, secondo le quali *"va ricercata nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, piuttosto che in parametri quantitativi"*¹⁹.

Ciò posto, il FAI ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria struttura organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Fondazione, con delibera dell'organo amministrativo della Fondazione, affida la funzione di Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello e a curarne l'aggiornamento, a un organismo a composizione plurisoggettiva.

L'Organismo di Vigilanza, come sopra costituito, è dotato, come richiesto dal Decreto, di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera in posizione di indipendenza ed autonomia.

L'indipendenza e l'autonomia delle quali l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dal posizionamento riconosciuto all'Organismo di Vigilanza nell'organigramma dell'ente, nonché dalle linee di riporto verso il vertice operativo attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello.

La professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate con riferimento al settore in cui opera la Fondazione, nonché dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di avvalersi delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza è dedicato all'attività di vigilanza in via primaria ed è privo di poteri operativi nella Fondazione.

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'Organismo si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Fondazione di volta in volta competenti.

¹⁷ Il comma 4-*bis* è stato aggiunto dal comma 12 dell'art. 14, Legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge.

¹⁸ Linee Guida Confindustria, pp. 83 e ss.

¹⁹ Linee Guida Confindustria, p. 101.

Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera dell'organo amministrativo della Fondazione, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

È rimesso all'Organismo della Fondazione di curare l'attuazione del presente Modello presso la Fondazione.

3.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera dell'organo amministrativo della Fondazione, sentito il parere dell'Organo di controllo della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dall'organo amministrativo della Fondazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

Salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo della Fondazione all'atto di nomina, l'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di c.d. *prorogatio*) fino alla nomina di un nuovo Organismo.

3.3. Requisiti e decadenza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di ciascuno dei suoi componenti in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti²⁰.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) deve rilasciare una dichiarazione, sostanzialmente conforme a quella *sub Allegato 1*, nella quale attesti l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado²¹ con componenti dell'organo amministrativo della

²⁰ "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di Vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi, l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni." Così le Linee Guida Confindustria, p. 78.

²¹ Al fine di individuare la nozione di "parenti e affini entro il 4° grado" deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 74 e ss. Codice Civile. Ai sensi di tali disposizioni, la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (ad es. due fratelli sono parenti in quanto discendono da uno stesso stipite, rappresentato dal genitore). I parenti possono essere in linea retta o collaterale: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. nonno, padre e figlio), mentre sono parenti in linea collaterale quelle persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'un dall'altra (ad es. due fratelli tra loro oppure lo zio ed il nipote). Nella linea retta si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (ad es. padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado, nonno e nipote lo sono di secondo grado); nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei

Fondazione, componenti dell'Organo di controllo e revisori incaricati dalla società di revisione legale, ove nominati, nonché soggetti apicali della Fondazione;

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Fondazione stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Fondazione o società/enti di diritto privato da essa controllate;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza o quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza o quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente, questi dovrà darne notizia all'organo amministrativo della Fondazione e all'Organo di controllo e decadrà automaticamente dalla carica.

3.4. Rinuncia e sostituzione

L'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo della Fondazione e all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato. L'organo amministrativo della Fondazione provvede alla sua sostituzione, nominando un nuovo organismo (o, in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) nel più breve tempo possibile, con il parere dell'Organo di controllo della Fondazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

3.5. Indipendenza e revoca

L'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Fondazione con l'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) è sottoposto alla preventiva

parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (ad es. due fratelli sono tra loro parenti di secondo grado). Quindi, i parenti entro il quarto grado sono a) in linea retta: genitori e figli nonché nonni, bisnonni, trisnonni e nipoti e b) in linea collaterale: fratelli tra loro, fratelli e figli di una stessa persona, figli e figli dei figli dei figli di una stessa persona, figli di due fratelli).

Ai sensi delle stesse disposizioni, l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (ad es. una persona è parente in linea retta entro il quarto grado dei propri cugini più prossimi, per tali intendendosi i figli dei fratelli dei suoi genitori, ed è affine in pari linea e grado dei coniugi di tali cugini).

approvazione dell'organo amministrativo della Fondazione e dell'Organo di controllo (qualora non coincida con quest'ultimo) e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte dell'organo amministrativo della Fondazione, o in sua carenza da parte dell'Organo di controllo, alla prima occasione utile.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti), ovvero dei poteri ad esso attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione periodica all'organo amministrativo della Fondazione e all'Organo di controllo sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma semestrale o annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; in particolare, costituisce grave negligenza l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del Decreto ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione al soggetto che ricopre la funzione di Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione dell'ente comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza comporta l'incompatibilità di tale soggetto con la funzione di Organismo di Vigilanza. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata all'organo amministrativo della Fondazione e all'Organo di controllo e dal primo accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo della Fondazione potrà comunque disporre – sentito il parere dell'Organo di Controllo – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, di ciascuno dei suoi componenti) e la nomina di un Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, di un componente) *ad interim*.

3.6. Conflitti d'interesse e concorrenza

Nel caso in cui, in relazione ad una determinata attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, un suo componente) si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Fondazione nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente all'organo amministrativo della Fondazione e all'Organo di controllo, nonché agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza (in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale attività a rischio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- sollecitare la nomina di altro soggetto quale suo sostituto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all'attività a rischio in questione, oppure
- delegare la vigilanza relativa all'attività a rischio in questione agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva e ove il conflitto di interessi riguardi uno solo dei suoi componenti.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi con riferimento a un'attività a rischio il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti nella medesima attività a rischio a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

All'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

3.7. Remunerazione e rimborsi spese

L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'organo amministrativo della Fondazione, sentito il parere dell'Organo di controllo.

All'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

3.8. Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa illimitati, esercitabili senza necessità di preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo della Fondazione (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale della Fondazione), fermo restando il rispetto delle procedure interne di volta in volta vigenti in materia di pre e post-informazione alle funzioni competenti della Fondazione, anche al fine della redazione dei preventivi e consuntivi di spesa annuali o infrannuali – di regola semestrali – (budget) della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (es. conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'organo amministrativo della Fondazione, o con soggetti apicali in genere o componenti dell'Organo di controllo della Fondazione e revisori incaricati dalla società di revisione legale, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

3.9. Funzioni e poteri

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Fondazione rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del presente Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello elaborando e formulando all'organo dirigente, mediante la presentazione di rapporti e/o relazioni scritte, proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte (i) a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta; (ii) ad adeguare il Modello a significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di

svolgimento dell'attività della Fondazione; ovvero (iii) a recepire eventuali modifiche normative²²;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del presente Modello agli organi competenti;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello ("follow-up").

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Fondazione;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione legale, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Fondazione, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale per le diverse tipologie di reati ivi contemplate;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività dell'ente e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati ivi contemplate (procedure di sistema, istruzioni operative, documenti tecnici, moduli, clausole standard, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- accedere liberamente presso la sede della Fondazione, ovvero convocare, qualsiasi unità, esponente o dipendente della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale;
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il

²² Si veda, a riguardo, quanto espressamente prevede il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo cui "... il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo;

- sentito il parere dell'Organo di controllo della Fondazione (Sindaco unico o Collegio Sindacale), disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi²³;
- adottare su base periodica (almeno annuale) un programma delle proprie attività, con particolare riferimento alle verifiche da svolgere, i cui risultati sono riferiti agli organi di amministrazione e controllo.

L'organo amministrativo della Fondazione cura l'adeguata e tempestiva comunicazione alle strutture dei poteri e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, stabilendo espressamente specifiche sanzioni disciplinari in caso di mancata collaborazione nei confronti dell'Organismo stesso, secondo quanto meglio precisato nei paragrafi che seguono.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Fondazione con specifiche competenze nei settori di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Fondazione decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

3.10. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo della Fondazione

3.10.1. Obblighi generali

Affinché possa essere tutelata l'integrità della Fondazione e assicurato il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza è necessario rendere disponibili tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reati.

All'interno della Fondazione i soggetti in posizione apicale ed i loro sottoposti saranno tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni e la documentazione prescritta nella Parte Speciale del presente Modello con riferimento alle singole fattispecie di reato ivi previste;
- tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;
- tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli dell'ente;
- informativa sulla necessità di modifica del Modello;
- ogni altra notizia o informazione relativa all'attività della Fondazione nelle aree a rischio, che l'Organismo ritenga, di volta in volta, di acquisire.

3.10.2. Segnalazioni interne

La Fondazione ha attivato un canale di segnalazione interna per l'effettuazione di Segnalazioni. Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona segnalata o comunque menzionata nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione stessa.

²³ Si veda in proposito quanto stabilito dalle Linee Guida Confindustria, p. 76.

Le modalità per effettuare Segnalazioni attraverso il canale di segnalazione interna sono riportate nell'**Allegato 2** e pubblicate sul sito web della Fondazione.

La Fondazione ha affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di gestire il canale di segnalazione interna.

Le Segnalazioni sono gestite nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dal Modello. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione in conseguenza della Segnalazione, nei confronti de: (i) il Segnalante; (ii) le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che lo assistono nell'effettuazione di una Segnalazione ("**Facilitatori**"); (iii) le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legati a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ("**Parenti e Affini del Segnalante**"); e (iv) i colleghi di lavoro del Segnalante che abbiano un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo ("**Colleghi del Segnalante**");
- entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione;
- l'Organismo di Vigilanza, accertata la rilevanza e fondatezza della Segnalazione, svolge gli accertamenti ritenuti necessari, se del caso avvalendosi del supporto dei competenti uffici della Fondazione;
- nel corso dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza mantiene le opportune interlocuzioni con il Segnalante, anche al fine di richiedere eventuali integrazioni in merito ai fatti oggetto di Segnalazione;
- in caso di accertamento di violazioni, prima della scadenza del termine per la chiusura della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza comunica ai competenti uffici della Fondazione gli esiti degli accertamenti svolti richiedendo loro di comunicare allo stesso i provvedimenti che la Fondazione ha adottato o intende adottare per dare seguito alla Segnalazione così da poter informare il Segnalante nel termine di 3 mesi dalla data di notifica dell'avviso di ricevimento;
- l'identità del Segnalante può essere rivelata agli altri soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione solo se: (i) la conoscenza di tali dati sia necessaria per l'accertamento della Segnalazione o ai fini della difesa dell'incolpato nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare a suo carico; (ii) il Segnalante sia stato informato per iscritto delle ragioni per cui si rende necessario rivelare la propria identità; (iii) il Segnalante abbia fornito espressamente il proprio consenso alla rivelazione della propria identità.

L'Organismo di Vigilanza tratta le Segnalazioni anonime alla stregua delle Segnalazioni non anonime. In caso di successiva identificazione del Segnalante, si applicano le misure di tutela e gli obblighi di riservatezza in precedenza descritti.

Gli obblighi di informazione su eventuali fatti oggetto di Segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 Codice Civile. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può, pertanto, dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

È, invece, prevista l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare nei confronti di coloro i quali dovessero, *inter alia*:

- compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle Segnalazioni nei confronti di (i) Segnalanti, (ii) Facilitatori; (iii) Parenti e Affini del Segnalante; e (iv) Colleghi del Segnalante;
- violare le misure di protezione previste a tutela dei soggetti di cui sopra;
- effettuare con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate;
- ostacolare o tentare di ostacolare la Segnalazione;
- violare gli obblighi di riservatezza;

- omettere l'attività di accertamento e verifica della Segnalazione.

3.10.3. Obblighi specifici

In aggiunta alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Responsabili e gli Esponenti della Fondazione sono tenuti a comunicare all'Organismo completa informativa in relazione ai seguenti fatti, sia essa relativa a se stessi ovvero agli altri Destinatari, di cui essi siano comunque a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto, se ad essi disponibile o accessibile e, se indisponibile o inaccessibile, unitamente all'indicazione di dove e come tale documentazione è o si presume possa ragionevolmente essere ottenuta):

- operazioni percepite come "a rischio";
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che possano coinvolgere la Fondazione;
- notizie relative ad accertamenti relativi alla presunta violazione del Modello o procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i reati rilevanti ai fini del Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai Responsabili e dagli Esponenti del FAI nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- anomalie o atipicità riscontrare nell'ambito delle informazioni disponibili;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzazione di finanziamenti pubblici;
- decisioni relative alla richiesta ed ottenimento di permessi e autorizzazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione o da enti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale, europeo o di trattativa privata ovvero notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

I Collaboratori, i Consulenti e i Dipendenti della Fondazione saranno tenuti a comunicare all'Organismo completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a sé stessi ovvero ad altri Destinatari. La documentazione di supporto, nel caso in cui non sia in possesso dei Dipendenti, è ricercata a cura dell'Organismo in forza dei suoi poteri ispettivi.

Le competenti funzioni della Fondazione trasmettono tempestivamente all'Organismo completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni irrogate o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i Dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, devono essere comunicati gli esiti dei controlli già effettuati, anche in ottica di responsabilizzazione del *management* operativo.

Con riferimento ai flussi informativi tra gli organi di controllo, l'Organismo è destinatario di flussi ad evento da parte dell'Organo di controllo, nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.

Per quanto concerne Partner, Consulenti, Collaboratori, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un Dipendente o da un rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza propone, se del caso, all'organo amministrativo eventuali modifiche o integrazioni da apportare al presente paragrafo.

Le strutture responsabili e la periodicità dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono puntualmente indicati in un documento separato che riporta il piano dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.10.4. Linee di rapporto

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'organo amministrativo con la presenza dell'Organo di controllo.

Gli incontri con gli organi della Fondazione cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riporta:

- a) all'organo amministrativo e all'organo di revisione della Fondazione, su base periodica (almeno semestrale²⁴), a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello (si veda il paragrafo 2.4);
- b) all'organo amministrativo e all'organo di revisione della Fondazione, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Organismo, inoltre, è tenuto a comunicare all'Organo di controllo le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello (ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale).

²⁴ Si vedano le Linee Guida Confindustria, p. 81.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri dell'organo amministrativo o dell'Organo di controllo, l'Organismo riporta a tali organi per l'adozione di adeguati provvedimenti, in conformità al successivo paragrafo 5.2.

3.10.5. Verifiche

Il presente Modello è soggetto, tra le altre, alle seguenti verifiche, che saranno condotte dall'Organismo di Vigilanza con la cooperazione delle funzioni competenti:

- (I) verifiche degli atti: l'Organismo di Vigilanza procede su base semestrale alla verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione in aree di attività a rischio, secondo i criteri da esso stabiliti;
- (II) verifiche delle procedure: l'Organismo di Vigilanza procede alla costante verifica dell'efficace attuazione e dell'effettivo funzionamento del Modello. Su base semestrale, l'Organismo di Vigilanza valuta, nel loro complesso, tutte le comunicazioni e segnalazioni ricevute nel corso del semestre, le azioni intraprese in relazione a tali segnalazioni e gli eventi considerati rischiosi, con la collaborazione delle funzioni di volta in volta competenti.

L'Organismo di Vigilanza illustra analiticamente le suddette verifiche, indicando i metodi adottati ed i risultati ottenuti, nella propria relazione periodica all'organo amministrativo della Fondazione.

3.10.6. Indipendenza

L'organo amministrativo della Fondazione adotta forme di tutela nei confronti dell'Organismo per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Fondazione con l'Organismo (o i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione dell'organo amministrativo della Fondazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza l'unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte dell'organo amministrativo della Fondazione, o in sua carenza da parte dell'Organo di controllo (Sindaco unico o Collegio Sindacale), alla prima occasione utile.

3.10.7. Società Controllate

Le competenti funzioni aziendali delle Società Controllate supportano e agevolano l'evasione, completa e tempestiva, delle richieste di documenti e informazioni formulate dall'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 4.

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1. Premessa

Il FAI, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo del FAI è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi del FAI in forza di rapporti contrattuali.

4.2. Selezione e formazione del personale

4.2.1. Sistema di formazione

L'efficacia e l'effettività del presente Modello richiedono che lo stesso sia conosciuto e attuato dai soggetti apicali della Fondazione e dai loro sottoposti e, in particolare, dal personale della Fondazione, a tutti i livelli.

A tal fine, l'attività di comunicazione e formazione, diversificata e tarata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e delle funzioni dagli stessi rivestiti, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, con la collaborazione delle funzioni competenti, al quale sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sulla normativa che regola l'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

In particolare, la funzione cui fa capo la gestione delle risorse umane, in coordinamento con l'Organismo:

- a) inserisce, tra i criteri di selezione del personale, la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffonde la conoscenza del presente Modello attraverso i seguenti momenti formativi:
 - Responsabili, Esponenti del FAI ed altri Dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di firma ad efficacia esterna:
 - seminario iniziale (esteso annualmente a tutti i neo-assunti, in gruppo o individualmente a seconda del caso);
 - informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti con obbligo per gli stessi, di sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti;
 - seminari di aggiornamento;
 - comunicazioni occasionali di aggiornamento in caso di necessità o urgenza anche tramite collocazione di tali comunicazioni in apposita sezione del sito intranet della Fondazione, se disponibile, dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo;

- Altri Dipendenti e Collaboratori:
 - nota informativa interna;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti;
 - comunicazioni occasionali di aggiornamento in caso di necessità o urgenza anche tramite collocazione di tali comunicazioni in apposita sezione del sito intranet del FAI, se disponibile, dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo.

Fermo quanto precede, ogni Dipendente ha l'obbligo di: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e partecipare – con obbligo di frequenza – ai momenti formativi organizzati dalla Fondazione; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La qualità dei momenti di formazione è perseguita dalla Fondazione che, all'uopo, si deve avvalere di tutori esperti in materie giuridiche e organizzative attinenti al Decreto, la cui competenza è attestata dalla relativa documentazione curriculare soggetta a verifica dell'Organismo di Vigilanza in via preventiva.

A tali fini, deve essere garantita ai Dipendenti, ai Collaboratori, ai Responsabili e agli Esponenti del FAI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello anche direttamente sull'Intranet e sulla bacheca presente presso la sede centrale della Fondazione. Tali soggetti devono, inoltre, poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, tali soggetti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi Dipendenti, all'atto dell'assunzione, verrà indicato il link alla Intranet ove poter prendere visione del Documento descrittivo del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

Ai componenti degli organi della Fondazione sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello. Analogamente a quanto previsto per i Dipendenti, ai nuovi componenti degli organi della Fondazione sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Dipendenti, i Collaboratori, i Responsabili e gli Esponenti del FAI circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

4.2.2. Programma di formazione

La conoscenza da parte di tutti i suindicati soggetti, dei principi, delle disposizioni, delle procedure e dei documenti richiamati nel Modello rappresenta un elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello medesimo.

La Fondazione persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i suindicati soggetti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive dell'ente e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Fondazione predispone, con il supporto di consulenti esterni con specifiche competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti, interventi formativi rivolti a tutti i Dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura interna orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità

amministrativa degli enti) e il Modello (elementi costitutivi, Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.);

- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili (o strumentali) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata, alternativamente o cumulativamente, attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla Parte Generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture della Fondazione, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

4.3. Selezione e formazione di Consulenti e Partner

L'effettività del presente Modello può essere inficiata dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti estranei agli obiettivi e ai valori da esso previsti.

In particolare, obiettivo della Fondazione è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione in forza di rapporti contrattuali.

A tal fine, la Fondazione adotta criteri di selezione di Consulenti e di Partner volti a favorire il rispetto e l'attuazione del presente Modello e comunica ai suddetti soggetti le procedure e i criteri adottati dalla Fondazione. Ai Consulenti e Partner sarà, inoltre, fatta sottoscrivere una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Fondazione e degli obblighi dallo stesso derivanti oltre che l'impegno, da parte degli stessi, ad osservare i contenuti del Modello ad essi applicabili.

4.4. Altri Destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Fondazione rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Fondazione senza vincoli di dipendenza e che, sia pure non rientranti nelle categorie di Collaboratori, Consulenti o Partner, svolgano attività di rilievo nelle aree a rischio, nonché dei Comitati FAI, delle Delegazioni e dei membri dei Gruppi FAI.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Fondazione indicherà il link al sito Internet della stessa ove poter prendere visione di un estratto del Documento descrittivo del Modello ed il Codice Etico. Ai terzi verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti la presa visione di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Con riferimento agli enti facenti parte della Rete Territoriale della Fondazione, sarà fornito un estratto del Documento descrittivo del Modello ed il Codice Etico, per presa visione, e sarà erogata apposita sezione formativa, in favore dei membri delle Delegazione e dei Volontari, avente ad oggetto i contenuti del Modello e del Codice Etico.

La Fondazione, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

4.5. Società Controllate

Quanto sopra previsto in merito al sistema di formazione, al programma di formazione e alla selezione e formazione di Collaboratori, Consulenti e Partner, si applica *mutatis mutandis* anche a ciascuna delle Società Controllate, le cui funzioni competenti assicurano l'attuazione di quanto ivi previsto nei tempi e nei modi necessari per assicurarne il corretto recepimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal precedente paragrafo 2.3.3.

Capitolo 5.

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. e), e dall'articolo 7, comma 4, lett. b), del Decreto, dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure ed istruzioni interne previste dal Modello stesso.

Al fine di incentivare il rispetto e promuovere l'attuazione del Modello, la Fondazione ha predisposto un sistema disciplinare, volto a sanzionare le condotte ed i comportamenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'infrazione alle norme circa la sicurezza quali quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in violazione del presente Modello;
- b) l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale, la violazione del segreto d'ufficio, in violazione del presente Modello;
- c) l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro, in violazione del presente Modello;
- d) il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle Segnalazioni, nei confronti del Segnalante, dei Facilitatori, di Parenti e Affini del Segnalante e dei colleghi del Segnalante;
- e) la violazione delle misure di tutela previste a tutela dei soggetti che effettuano Segnalazioni;
- f) l'effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni che si rivelano infondate;
- g) la tenuta di condotte tali da ostacolare o da tentare di ostacolare le Segnalazioni;
- h) la violazione degli obblighi di riservatezza correlati all'effettuazione di Segnalazioni;
- i) la mancata esecuzione delle attività di accertamento e verifica delle Segnalazioni;
- j) la commissione di fatti illeciti e/o di fatti che abbiano rilevanza penale alla luce della normativa richiamata dal D.Lgs. 231/2001, nell'esercizio dell'attività lavorativa, anche in occasione di contatti e/o trattative (intercorsi e/o condotte anche telefonicamente e, in generale, a distanza) con clienti, fornitori e terzi in generale.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti della Fondazione degli obblighi previsti dall'art. 2104,

comma 2, Codice Civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle disposizioni del presente Modello costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari; la commissione di illeciti disciplinari è sanzionata dalla Fondazione mediante l'applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, in particolare allorché si tratti di comminare una sanzione più grave del richiamo verbale.

Poiché le regole di condotta previste dal presente Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia rispetto ai profili di illiceità eventualmente conseguenti alle condotte stesse, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dei procedimenti penali eventualmente iniziati nei confronti dei Dipendenti²⁵.

La Fondazione rinvia, per la disciplina dei rapporti con i propri Dipendenti, al contratto collettivo nazionale *medio tempore* vigente. Si precisa che con riferimento ai Dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Le previsioni contenute nei CCNL che regolano la materia dei provvedimenti disciplinari, salvo l'adozione di un codice disciplinare dell'ente, consistono nelle disposizioni gius-privatistiche regolanti la materia, cui fa pertanto riferimento il presente Modello al fine di sanzionare gli illeciti disciplinari derivanti dall'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello stesso.

I provvedimenti disciplinari saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, nel pieno rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

È fatta in ogni caso salva la prerogativa della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Fondazione ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

In conformità a quanto previsto nel CCNL applicabile, i provvedimenti disciplinari sono applicati in relazione alla gravità della mancanza, da parte dell'organo a ciò deputato.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

²⁵ "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato". In tal senso le Linee guida Confindustria, p.71, nella versione aggiornata al 8 giugno 2021.

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Fermi restando gli obblighi in capo al FAI derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredata dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) incorre nel provvedimento di "biasimo inflitto verbalmente" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso di lieve entità. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione;
- 2) incorre nel provvedimento di "biasimo inflitto per iscritto", il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni della Fondazione ad una situazione di oggettivo pericolo, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui al punto 1. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, ivi incluse le disposizioni in materia di Segnalazioni, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 3) incorre nel provvedimento della "multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione" il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni della Fondazione ad una situazione di rilevante pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, ivi incluse le disposizioni in materia di Segnalazioni, determinano una situazione di rilevante pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 4) incorre nel provvedimento della "sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni" il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Fondazione compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, ivi incluse le disposizioni in materia di Segnalazioni, determinano un danno ai beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 5) incorre nel provvedimento del "licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge" il lavoratore che:
 - 5.1) adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - 5.2) adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4, ivi incluse le disposizioni in materia di Segnalazioni.

Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Fondazione e/o un grave nocimento morale e/o materiale per la Fondazione, tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti del lavoratore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore Generale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore Generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, il FAI una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Fondazione e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Il presente documento descrittivo del Modello (ovvero le parti rilevanti di esso ai fini di cui al presente Capitolo 5) deve essere reso noto, ad esempio mediante pubblicazione nella Intranet o affissione in luoghi di lavoro accessibili a tutti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, permanentemente.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Il Dipendente colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può inoltre avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori o di quelle previste dal CCNL applicabile.

5.3. Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo e dell'Organo di controllo della Fondazione

Fermo restando quanto stabilito dal precedente paragrafo, in caso di violazione del presente Modello da parte di alcuno dei componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di controllo della Fondazione, l'Organismo informa l'organo amministrativo della Fondazione e l'Organo di controllo di tale violazione per l'adozione di adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del diritto al gettone di presenza o all'indennità di carica fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo;
- altri provvedimenti considerati opportuni rispetto alla gravità della violazione (revoca per giusta causa, azione di responsabilità, altro).

5.4. Sanzioni nei confronti dell'Organo di Revisione

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un componente dell'Organo di Revisione, quest'ultimo, con l'astensione del soggetto coinvolto, e l'organo amministrativo procedono agli accertamenti necessari e assumono i provvedimenti opportuni.

5.5. Sanzioni nei confronti del Comitato dei Garanti

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un componente del Comitato dei Garanti, il Comitato dei Garanti, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

5.6. Sanzioni nei confronti di altri soggetti

In caso di violazione del presente Modello da parte di soggetti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati (ad es. lavoratori autonomi e fornitori), inclusi Collaboratori, Consulenti, Partner o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione, tale da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero di violazioni concernenti la disciplina in materia di gestione delle Segnalazioni, l'Organismo informa le funzioni competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti, quali la risoluzione dei rapporti contrattuali con gli stessi o l'applicazione di penali, in conformità alle norme di legge che disciplinano i rapporti con tali soggetti e le specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o assumere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Decreto da parte della Fondazione. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa del FAI di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Capitolo 6.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Fondazione – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'organo amministrativo della Fondazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'organo amministrativo della Fondazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito l'Organo di controllo (Sindaco unico o Collegio Sindacale), delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili (e strumentali), o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività, modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività della Fondazione;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201, per quanto applicabili alla Fondazione;
- commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'organo amministrativo della Fondazione identifica le funzioni che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione dell'organo amministrativo della Fondazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

L'organo amministrativo della Fondazione, sentito l'Organo di controllo, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione. L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare l'organo amministrativo della Fondazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

APPENDICE

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

I. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1 – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto)²⁶;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto)²⁷;

²⁶ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* Codice Penale); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* Codice Penale); concussione (art. 317 Codice Penale); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale); corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio (art. 319 e 319-*bis* Codice Penale); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Codice Penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 Codice Penale); istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Codice Penale); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Codice Penale); truffa (art. 640, comma 2, n. 1, Codice Penale); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Codice Penale); frode informatica (art. 640-*ter* Codice Penale).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha inoltre incluso fra i reati presupposto richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 anche i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice Penale) e frode in agricoltura (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898). In aggiunta, tale decreto ha sancito la rilevanza di tutte le fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamate dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 anche se commesse dall'ente in danno dell'Unione Europea. Infine, il medesimo decreto ha inserito, all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, il richiamo alle seguenti fattispecie: peculato di cui all'art. 314, comma 1, Codice Penale; peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 Codice Penale e abuso d'ufficio di cui all'art. 323 Codice Penale. Tali fattispecie assumo rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo laddove il fatto illecito abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi), diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del Decreto Legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e interviene sulle fattispecie di cui agli artt. 316-*bis* Codice Penale (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-*ter* Codice Penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 640-*bis* Codice Penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Da ultima è intervenuta la L. 112/2024, che ha introdotto il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" di cui all'art. 314-*bis* Codice Penale, prevedendone l'inclusione tra i delitti richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e abrogando il reato di abuso d'ufficio (art. 323 Codice Penale).

Oltre ad abrogare la fattispecie di "Abuso d'ufficio", la L. 114/2024 ha modificato la fattispecie di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346-*bis* Codice Penale.

²⁷ L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-*bis* Codice Penale); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Codice Penale); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Codice Penale); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Codice Penale); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-ter del Decreto)²⁸;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-bis del Decreto)²⁹;

informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Codice Penale); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* Codice Penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* Codice Penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* Codice Penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* Codice Penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* Codice Penale); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* Codice Penale); delitti di cui all'art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 in materia di sicurezza nazionale cibernetica delle amministrazioni pubbliche (introdotti nel Decreto dall'art. 1, comma 11-*bis*, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133). Quest'ultima, in particolare, è una normativa posta a tutela dell'insieme di reti, sistemi e servizi informatici facenti capo a soggetti pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I reati presupposto qui considerati sono stati, da ultimo, modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che, in particolare, è intervenuta apportando modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 615-*quater* Codice Penale (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici); 615-*quinquies* Codice Penale (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-*quater* Codice Penale (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*quinquies* Codice Penale (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).

Nell'ottica di accrescere la tutela della sicurezza informatica, la l. 90/2024 ha poi esteso l'ambito di applicazione dell'art. 24-*bis* del d.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di c.d. "Estorsione informatica" di cui all'art. 629, co. 3, Codice Penale e di "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 635 *quater*.1 Codice Penale.

²⁸ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Codice Penale), alla prostituzione minorile (art. 600-*bis* Codice Penale), alla pornografia minorile (art. 600-*ter* Codice Penale), alla detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* Codice Penale), alla pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 Codice Penale), alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* Codice Penale), alla tratta di persone (art. 601 Codice Penale), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* Codice Penale), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Codice Penale), alla violenza sessuale (art. 609-*bis* Codice Penale) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, agli atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* Codice Penale), alla corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies* Codice Penale), alla violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* Codice Penale) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, all'adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* Codice Penale), all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-*bis*, Decreto Legislativo n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, commi 5 e 6, Codice Penale; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* Codice Penale); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* Codice Penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Codice Penale); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Codice Penale (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis*; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 Codice Penale); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), Codice di procedura penale).

²⁹ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 23 novembre 2001, n. 409. Si tratta dei

- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto)³⁰;
- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto)³¹;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto)³²;

reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Codice Penale); alterazione di monete (art. 454 Codice Penale); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Codice Penale); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Codice Penale); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Codice Penale); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Codice Penale); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Codice Penale); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Codice Penale). Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente le fattispecie di cui agli artt. 473 Codice Penale (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 Codice Penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

³⁰ L'art. 25-*bis*.1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Codice Penale); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* Codice Penale); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Codice Penale); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Codice Penale); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Codice Penale); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Codice Penale); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* Codice Penale); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* Codice Penale).

³¹ L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 Codice Civile); falso in prospetto (l'art. 2623 Codice Civile è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ma analoga fattispecie è punita dall'art. 173-*bis* TUF); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (l'art. 2624 Codice Civile è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ma la medesima fattispecie è punita dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo); impedito controllo (art. 2625, comma 2, Codice Civile); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* Codice Civile), formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile); corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* Codice Civile); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile); agiotaggio (art. 2637 Codice Civile); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile). Si segnala che la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 Codice Civile e il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori di cui all'art. 2622 Codice Civile (ora rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate"), eliminando le soglie di rilevanza penale e prevedendo un aggravamento della pena (reclusione in luogo dell'arresto) e ha introdotto i nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* Codice Civile, che prevedono rispettivamente una riduzione della pena e l'esclusione della punibilità, tenuto conto delle modalità commissive e dei loro effetti, nonché della natura della società. La predetta legge ha altresì modificato l'art. 25-*ter* del Decreto, prevedendo un aggravamento delle sanzioni per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice Civile e ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di cui all'art. 2621-*bis* Codice Civile.

³² L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte – o gravi lesioni – di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

- delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamato dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto)³³;
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto)³⁴;

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270 Codice Penale (associazioni sovversive); l'art. 270-*bis* Codice Penale (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-*bis*.1 Codice Penale (circostanze aggravanti o attenuanti); l'art. 270-*ter* Codice Penale (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-*quater* Codice Penale (arruolamento con finalità di terrorismo), che punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quater*.1 Codice Penale (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) che punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies* Codice Penale (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) che punisce chiunque addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o uso di armi, sostanze chimiche etc., o di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies*.1 Codice Penale (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) che punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies*.2 Codice Penale (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), che punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*sexies* Codice Penale (condotte con finalità di terrorismo) che descrive quali condotte sono considerate con finalità di terrorismo; l'art. 280 Codice Penale (attentato per finalità di terrorismo), che punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona; l'art. 280-*bis* Codice Penale (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) che punisce chiunque, con finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali; l'art. 280-*ter* Codice Penale (atti di terrorismo nucleare) che punisce chiunque, con finalità di terrorismo procura a se' o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva, anche ove la condotta abbia a oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici; l'art. 289-*bis* Codice Penale (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) che punisce chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione; l'art. 289-*ter* Codice Penale (sequestro di persona a scopo di coazione); l'art. 302 Codice Penale (istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui ai capi I e II del Codice Penale) che punisce chiunque istiga taluno a commettere i delitti di cui sopra; l'art. 304 Codice Penale che punisce la cospirazione politica mediante accordo; l'art. 305 Codice Penale che punisce la cospirazione politica mediante associazione; l'art. 306 Codice Penale che punisce la banda armata; l'art. 307 Codice Penale che punisce l'assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata; l'art. 1 Legge n. 342/1976 che punisce l'impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo; l'art. 2 Legge n. 342/1976 che punisce il danneggiamento delle installazioni a terra.

³³ L'art. 25-*quater*.1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* Codice Penale).

³⁴ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dall'art. 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Codice Penale); prostituzione minorile (art. 600-*bis* Codice Penale); pornografia minorile (art. 600-*ter* Codice Penale); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* Codice Penale); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 Codice Penale); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* Codice Penale); tratta di persone (art. 601 Codice Penale); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Codice Penale); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Codice Penale) e adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* Codice Penale).

I reati presupposto qui considerati sono stati, da ultimo, modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020", che, in particolare, è intervenuta apportando modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 600-*quater* Codice Penale (detenzione o accesso a materiale pornografico) e 609-*undecies* Codice Penale (adescamento di minorenni).

- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto)³⁵;
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001")³⁶;
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto)³⁷;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto)³⁸;

³⁵ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), entrambi modificati ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", i cui articoli 26 e 27 recano modifiche al Testo unico dell'intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in punto di disciplina sanzionatoria.

³⁶ La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima Legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della Legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 Codice Penale (associazione per delinquere) e 416-*bis* Codice Penale (associazione di tipo mafioso), all'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri) e all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); reati concernenti il traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'intralcio alla giustizia di cui agli artt. 377-*bis* Codice Penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 Codice Penale (favoreggiamento personale).

È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della Legge 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

³⁷ L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, Codice Penale), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

³⁸ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 Codice Penale), riciclaggio (art. 648-*bis* Codice Penale) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Codice Penale). L'art. 25-*octies* è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Codice Penale), estendendo altresì il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021, ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto di tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio. Il predetto decreto ha avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-*octies*, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter*.1 (autoriciclaggio) Codice Penale

- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto)³⁹;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto)⁴⁰;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto)⁴¹;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto)⁴²;

da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni.

³⁹ L'art. 25-*octies*.1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 40, efficace a partire dal 14 dicembre 2021. Si tratta di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti quali: (i) il delitto di cui all'art. 493-ter Codice Penale, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento; (ii) i delitti di cui agli articoli 493-quater Codice Penale, detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e 640-ter Codice Penale, frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; (iii) ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal codice penale, salvo che il fatto costituisca un diverso illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

⁴⁰ L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all'art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), all'art. 171, comma 3, all'art. 171-*bis*, all'art. 171-*ter*, all'art. 171-*septies* e all'art. 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*". Inoltre, mediante l'introduzione dell'art. 174-*sexies* della "Legge sul diritto d'autore", la L. 143/2024 ha previsto una nuova fattispecie di reato in materia di contrasto alla pirateria digitale, prevedendo espressamente l'applicazione dell'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

⁴¹ L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* Codice Penale a prescindere dal carattere transnazionale della condotta.

⁴² L'art. 25-*undecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 2, Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121. Il medesimo decreto ha previsto anche l'introduzione di due nuove fattispecie di reato nel Codice Penale (i.e. art. 727-*bis* Codice Penale, tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-*bis* Codice Penale, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del Codice Penale, l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede, quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti, altri reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente: (i) dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (il cd. "Codice dell'Ambiente"), quali l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione; l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia; la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla Legge n. 150/1992 (in tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione); (iii) dalla Legge n. 549/1993 (avente ad oggetto misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e (iv) dal Decreto Legislativo n. 202/2007 (concernente l'inquinamento provocato da navi ed in particolare dal versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto sei nuove fattispecie nel Codice Penale (i.e. art. 452-*bis* Codice Penale, inquinamento ambientale; art. 452-*ter* Codice Penale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; art. 452-*quater* Codice Penale, disastro ambientale; art. 452-*sexies* Codice Penale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; art. 452-*septies* Codice Penale, impedimento del controllo; art. 452-*terdecies* Codice

- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto)⁴³;
- delitto di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25-*terdecies* del Decreto)⁴⁴;
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamato dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto)⁴⁵;
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinguesdecies* del Decreto)⁴⁶;

Penale, omessa bonifica). L'art. 452-*quingues* Codice Penale prevede, con riferimento ai reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* Codice Penale anche la punibilità delle condotte colpose.

La predetta legge ha altresì modificato l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, estendendo ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quingues* Codice Penale e per le ipotesi associative aggravate di cui all'art. 452-*octies* Codice Penale.

Il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 – recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103*” – ha previsto la trasfusione nel Codice Penale di diverse fattispecie già previste nella legislazione complementare, tra le quali l'art. 260 del Decreto Legislativo n. 152/2006 rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, oggi art. 452-*quaterdecies* Codice Penale.

Il D.Lgs. 231/2001 è stato altresì interessato da diverse modifiche normative in materia di reati ambientali, introdotte (i) dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, entrato in vigore il 26 settembre 2020 e (ii) dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”, entrato in vigore il 29 settembre 2020, che recepiscono nell'ordinamento italiano le direttive europee del c.d. Pacchetto sull'Economia Circolare. In particolare, il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha apportato varie modifiche al Codice dell'Ambiente, richiamato dall'art. 25-*undecies* del d.l.gs. 231/2001, nell'ambito della disciplina sulla gestione e tracciabilità dei rifiuti, andando nuovamente a disciplinare la materia dopo la soppressione del SISTRI operata con l'entrata in vigore della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, con la quale è stato contestualmente istituito un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – ad oggi non ancora operativo, per cui il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato dagli artt. 189 (catasto rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) nel testo del Decreto Legislativo n. 152/2006 come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

Il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha inoltre modificato il comma 4 dell'art. 258 del Testo Unico dell'Ambiente – che concerne i reati in materia di gestione dei rifiuti e in, particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di identificazione dei rifiuti – il cui secondo periodo è richiamato dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

⁴³ L'art. 25-*duodecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del delitto di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (introdotti dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161).

⁴⁴ L'art. 25-*terdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167. Si tratta del delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3-*bis*, Legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 604-*bis* Codice Penale).

⁴⁵ L'art. 25-*quaterdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*” – che, nel recepire la Convenzione, ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401) e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401).

⁴⁶ L'art. 25-*quinguesdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 39, comma 2, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. La responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e segnatamente ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 *bis*; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 *bis*; occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11. Inoltre, L'art.25-*quinguesdecies* del D.Lgs. 231/2001 è stato modificato a opera del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi*

- reati di contrabbando (richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto)⁴⁷;
- delitti contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25-septiesdecies del Decreto)⁴⁸;
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dall'art. 25-duodevicies del Decreto)⁴⁹.

In base all'art. 187-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, "**T.U. della finanza**" o "**TUF**"), l'ente può essere altresì ritenuto responsabile del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di commissione degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (187-*ter* TUF) se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e

finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Pertanto, in aggiunta ai reati sopra richiamanti, contempla, altresì, le seguenti fattispecie, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro: delitto di dichiarazione infedele (art. 4); delitto di omessa dichiarazione (art. 5), delitto di indebita compensazione previsto (art. 10-*quater*).

⁴⁷ L'art. 25-*sexsiesdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 a opera del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" – e richiama le seguenti fattispecie di reato previste dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea di (art. 285); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290); contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*); altri casi di contrabbando (art. 292).

Il d.lgs. 141/2024 è poi intervenuto abrogando il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e numerose altre leggi speciali, riorganizzando il quadro di riferimento in materia doganale al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea. Nel contesto di tale riorganizzazione normativa, il D.Lgs. 141/2024 è intervenuto anche sull'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001, inserendo il richiamo alle disposizioni penali contenute nello stesso D.Lgs. 141/2024 e nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. "Testo Unico Accise" o "TUA").

⁴⁸ L'art. 25-*septiesdecies* è stato introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" che ha modificato il Codice Penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undecies*). La novella legislativa ha altresì esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in linea con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia.

I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-*bis* Codice Penale in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici;
- art. 518-*ter* Codice Penale in tema di appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-*quater* Codice Penale concernente la ricettazione di beni culturali;
- art. 518-*octies* Codice Penale in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali;
- art. 518-*novies* Codice Penale in tema di violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
- art. 518-*decies* Codice Penale concernente l'importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*undecies* Codice Penale riguardante l'esportazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*duodecies* Codice Penale in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-*quaterdecies* Codice Penale in tema di contraffazione di opere d'arte.

⁴⁹ L'art. 25-*duodevicies* è stato introdotto dalla predetta Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*".

I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*duodevicies* Decreto n. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-*sexies* Codice Penale in materia riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-*terdecies* Codice Penale concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza". Per di più, l'ultimo comma del citato art. 187-*quinquies* TUF dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del D.Lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente⁵⁰.

II. Sanzioni

Per quanto attiene alle (rilevanti) sanzioni applicabili alla Fondazione che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, esse possono essere distinte in sanzioni di tipo pecuniario (attualmente fino ad un massimo di 1,55 milioni di Euro circa)⁵¹ e di tipo interdittivo, quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione⁵², il divieto di pubblicizzare beni o servizi,

⁵⁰ Così come modificato all'articolo 4, comma 13 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, l'art. 187-*quinquies* TUF prevede: "*Responsabilità dell'ente* – 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo". Per un commento a tale disposizione si veda Bartolomucci, *Market abuse e «le» responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, 2005, p. 919.

⁵¹ La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

⁵² Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l'interdizione alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che hanno pertanto potuto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici.

Il provvedimento integrativo del GIP di Milano appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*". Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che "*Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*". Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 231/2001 "*Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*".

La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: "*Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzionalità. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese*".

l'interdizione dall'esercizio dell'attività, in via temporanea o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e ciò secondo una graduazione crescente in base alla gravità o reiterazione dell'illecito⁵³.

Ulteriori sanzioni sono la confisca del vantaggio economico tratto dalla Fondazione come conseguenza del reato (prezzo o profitto del reato), confisca sempre disposta con la sentenza di condanna e che può essere applicata dal giudice per equivalente, a valere su qualsiasi bene o conto dell'ente, e la pubblicazione della sentenza di condanna ove sia applicata una sanzione interdittiva.

Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'art. 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

- a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;
- b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, esse si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste e hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito ex art. 14 D.Lgs. 231/2001. I criteri di scelta per la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva sono quelli già previsti per la sanzione pecuniaria e il giudice ne determina il tipo e la durata tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso: esse hanno quindi valenza preventiva, oltre che punitiva. In particolare, le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Da notare che la legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione dell'interdizione dall'attività – che può assumere i contorni di una vera e propria condanna a morte⁵⁴ per l'ente – il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività⁵⁵ o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, solo qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di

⁵³ Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

⁵⁴ Cfr. l'art. 16 del D.Lgs. 231/2001 che prevede l'ipotesi della sanzione interdittiva applicata in via definitiva.

⁵⁵ Ciò nel caso di ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità.

ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 231/2001.

L'art. 17 del Decreto prevede l'esclusione dell'applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Per completezza, si segnala che, ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (già art. 80 del Decreto), è stata prevista l'istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

III. I presupposti della responsabilità dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:

- in posizione apicale rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti.

È opportuno, altresì, ribadire che la Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa dell'ente può, inoltre, sussistere anche laddove i soggetti qualificati sopra indicati, autori del reato presupposto, abbiano concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo, trovando applicazioni le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 Codice Penale⁵⁶.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito⁵⁷;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto - o avrebbe potuto trarre - dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura⁵⁸.

⁵⁶ Come indicato nelle Linee Guida Confindustria, diversi possano essere gli ambiti di operatività e i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento di un soggetto apicale o sottoposto in concorso con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente nella commissione di reati presupposto a vantaggio o nell'interesse dell'ente medesimo, ricoprendo particolare importanza il settore degli appalti e quello dei contratti di *partnership*.

⁵⁷ Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass. pen., V Sez., sent. n. 40380 del 2012).

⁵⁸ Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass. pen., II Sez., sent. n. 3615/2005).

Secondo la giurisprudenza di legittimità⁵⁹, i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato⁶⁰.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il giudice di merito ha più volte precisato che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa⁶¹. Con riferimento ai reati colposi, la giurisprudenza di merito⁶² ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 Codice Penale.

IV. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto⁶³. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, Codice Penale⁶⁴.

V. Vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del Decreto, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni,

⁵⁹ Cfr. Cass. pen., II Sez., 20 dicembre 2005, n. 3615.

⁶⁰ In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

⁶¹ Cfr. Tribunale di Milano, ord. 20 dicembre 2004.

⁶² Cfr. Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011.

⁶³ A tale proposito si veda Forlenza, *Disciplina speciale per i reati contro la P.A.*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, p. 78.

⁶⁴ Tale disposizione "prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità"; così Gennai-Traversi, *op. cit.*, 157.

scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie⁶⁵. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del Decreto)⁶⁶ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale⁶⁷.

Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, comma 1, Codice Civile)⁶⁸ e, facendo proprie le attività dell'ente, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere⁶⁹.

⁶⁵ Cfr. Gennai-Traversi, *op. cit.*, p. 164: *"ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)"*.

⁶⁶ Art. 8 del Decreto: *"Autonomia della responsabilità dell'ente - 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."*

⁶⁷ Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 1135.

⁶⁸ Art. 2504-bis Codice Civile: *"Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte."* Il D.Lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-bis: *"Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione."*

⁶⁹ La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che *"Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie."* Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, secondo cui *"Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo."* Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: *"1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha*

L'art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato⁷⁰.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto ⁷¹, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito⁷². L'art. 32 del Decreto consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in

risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca."

⁷⁰ Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-decies, comma 2, Codice Civile, ai sensi del quale "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico." Il Decreto Legislativo n. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-quater Codice Civile, modificandola come segue: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico". Secondo Gennai-Traversi, *op. cit.*, p. 175: "Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio".

⁷¹ Art. 11 del Decreto: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...)"

⁷² La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce: "L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattito, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78".

rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁷³. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del Decreto)⁷⁴, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 Codice Civile⁷⁵; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente⁷⁶.

VI. Reati commessi all'estero o in Italia da enti stranieri

⁷³ Art. 32 del Decreto: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁷⁴ Art. 33 del Decreto: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al Decreto chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

⁷⁵ Art. 2560 Codice Civile: "Debiti relativi all'azienda ceduta - L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

⁷⁶ Secondo Roberti, *op. cit.*, p. 1141, la cessione d'azienda porterebbe a escludere le sanzioni interdittive. Più in generale, sul tema delle responsabilità amministrative in relazione alle vicende modificative degli enti, si vedano, fra gli altri, Castellini, *Per trasformazioni e fusioni si segue il Codice Civile*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, p. 80; Roberti, *op. cit.*, pp. 1127 ss.; De Marzo, *Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *Corriere Giuridico*, 2001, n. 11, pp. 1527 ss.; Busson, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, *op. cit.*, a cura di Garuti, pp. 183 ss.; Iannacci, *Operazioni straordinarie - Le vicende modificative dell'ente e la responsabilità amministrativa*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, pp. 12 ss.; Apice, *Responsabilità amministrativa degli enti: profili civilistici*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, pp. 8 ss.; De Angelis, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda)*, in *Le Società*, 2001, n. 11, pp. 1326 ss.; Napoleoni, *Le vicende modificative dell'ente*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, pp. 99 ss.

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero⁷⁷. La Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁷⁸. Il rinvio agli artt. 7-10 Codice Penale è da coordinare con le previsioni degli artt. da 24 a 25-*octies* del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati

⁷⁷ L'art. 4 del Decreto prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

⁷⁸ Art. 7 Codice Penale: "Reati commessi all'estero - È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

Art. 8 Codice Penale: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici."

Art. 9 Codice Penale: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis."

Art. 10 Codice Penale: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis".

menzionati dagli artt. 7-10 Codice Penale, la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*⁷⁹;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Con riferimento alla differente ipotesi di commissione di reati presupposto in Italia nell'interesse o a vantaggio di un ente straniero, trova applicazione la disciplina del D.Lgs. 231/2001 e la giurisdizione italiana, in quanto, come sostenuto da costante giurisprudenza, la responsabilità dell'ente, per quanto autonoma, deriva pur sempre dal reato commesso in Italia (anche qualora sul territorio nazionale italiano sia stata commessa una sola frazione dell'azione o dell'omissione o si sia ivi verificato l'evento di condotta delittuosa) e la giurisdizione non può che determinarsi con riferimento al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa organizzativa e la predisposizione di modelli non adeguati siano riconducibili all'estero⁸⁰.

La persona giuridica straniera è, dunque, chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto, per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale o in cui esplica in via preminente la propria operatività ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino la responsabilità amministrativa degli enti.

VII. Responsabilità da reato nei gruppi di società e transnazionali

Con riferimento alla responsabilità della società capogruppo per reati commessi all'interno di una società controllata e da soggetti qualificati legati a quest'ultima, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è possibile desumere la responsabilità della *holding* dalla mera esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve, pertanto, individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alla società controllata, nella cui organizzazione aziendale è stato commesso il reato presupposto⁸¹.

Sono definiti, conseguentemente, i seguenti criteri affinché la *holding*/controllante possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso dalla controllata:

- 1) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante⁸²;

⁷⁹ Così De Simone, *op. cit.*, pp. 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie di reato.

⁸⁰ In tal senso, *inter alia*, Cass. pen., sentenza n. 11626/2020; Trib. Lucca, sentenza n. 222 del 31/07/2017. A conferma di quanto sopra, l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001, nel disciplinare la situazione opposta (reato-presupposto commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia), assoggetta l'ente alla giurisdizione italiana nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 Codice Penale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica (salvo il limite del *ne bis in idem* internazionale). Non vi sarebbe, dunque, alcuna ragione per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche, così da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, ex artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, Codice Penale.

⁸¹ Sul punto si rimanda alle Linee Guida Confindustria (pp. 93 e ss.) e in giurisprudenza, *ex plurimis*, a Cass. pen., Sez. VI, n. 2568/2014; Cass. pen., Sez. V, n. 24583/2011.

⁸² Secondo le Linee Guida Confindustria "la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo. Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo" (cfr. p. 94).

- 2) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante⁸³, provato in maniera concreta e specifica. Su tale fronte possono rilevare:
- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*), ipotesi in cui aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo in quanto le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Al fine di bilanciare l'autonomia delle singole società e l'esigenza di promuovere una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa, ciascuna società del gruppo dovrebbe svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e predisporre un proprio modello organizzativo, tenendo però conto di eventuali indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

Inoltre, ogni società del gruppo dovrebbe nominare un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti, al fine di evitare di fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della *holding*, nel caso in cui la vigilanza fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante. Dovrebbero peraltro prevedersi rapporti informativi tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo, al fine di garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo.

Per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi dalla controllata, dovrebbe impedirsi che i soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*), in quanto il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Con riferimento alla strutturazione del modello organizzativo della *holding*, questo dovrebbe tenere conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (ad esempio come avviene per il bilancio consolidato), e dovrebbe altresì delineare regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate.

Dovrebbero, ancora, essere definite concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati (ad esempio in materia di *cash pooling*, ovvero in ambito di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito).

Analoga attenzione dovrà essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo e ai relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti, alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*.

Ove si tratti, invece, di un gruppo societario operante in una dimensione transnazionale sorgono ulteriori e più specifici profili di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica, quali la dispersione geografica delle attività svolte; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il più vasto impatto degli episodi criminosi; le maggiori difficoltà nel perseguirli. In tali ipotesi i predetti fattori devono trovare adeguato riscontro nel codice etico e nei modelli organizzativi adottati dalle società del gruppo transnazionale (ad esempio individuando puntualmente i processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale) e deve essere posta particolare attenzione alla conduzione di adeguate attività formative, anche in ordine alla normativa vigente in altri Paesi.

Devono, dunque, definirsi efficaci *compliance programs* nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali, ma che consentano di ottemperare a normative differenti, prevedendo anche opportune interazioni sinergiche tra gli Organismi di Vigilanza dei diversi enti.

VIII. Procedimento di accertamento dell'illecito

⁸³ Così Cass. pen., II Sez., n. 52316/2016.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale⁸⁴, è quella della riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del Decreto, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁸⁵.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo⁸⁶; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del Decreto)⁸⁷.

IX. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Poiché l'obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in presenza di un sistema di prevenzione idoneo.

In particolare, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

⁸⁴ Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al Decreto.

⁸⁵ Art. 38, comma 2, del Decreto: *"Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario."* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 Decreto, ai sensi del quale *"Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità"* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V Codice di procedura penale: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 Codice di procedura penale).

⁸⁶ *"La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante dell'ente sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare all'ente le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo"*. Così Ceresa- Gastaldo, *Il "processo alle società"* nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, p. 24.

⁸⁷ *"Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo"*. Così Garuti, in AA.VV., *Responsabilità degli enti, op. cit.*, pp. 282 ss.).

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l'adozione e l'attuazione del modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, comma 2, 17, comma 1, lett. b), del Decreto).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁸⁸. A tal proposito, tuttavia, l'art. 7 del Decreto stabilisce che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto individua le esigenze a cui debbono rispondere i modelli di organizzazione, gestione e controllo in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, dettando nella sostanza lo schema di detti modelli, e cioè:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I predetti modelli devono altresì prevedere:

- a) i canali di segnalazione interna conformemente al D.Lgs. n. 24/2023;
- b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, il Decreto stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo a fronte di:

- a) una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁸⁸ A tal proposito si veda, tra le altre, la decisione del Tribunale di Milano del 27 aprile 2004 secondo la quale "Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b)) è necessario che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2001, la commissione del reato sia stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo alla cui osservanza la struttura è tenuta".

X. Caratteristiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico sulla sicurezza")

Sin da subito si è posto il problema interpretativo del rapporto tra i modelli di organizzazione e controllo previsti dal Decreto e le specifiche regole cautelari esistenti in materia di sicurezza sul lavoro basate già su di una articolata "procedimentalizzazione" volta al contenimento dei rischi di infortunio sul lavoro⁸⁹.

Il coordinamento tra la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società (ai sensi del Decreto) e quella propria della "salute e sicurezza sul lavoro" è oggi realizzato dall'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), con il quale il legislatore stabilisce in modo esplicito quali sono le caratteristiche che il modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza si colloca all'interno della Sezione II del Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di *risk assessment* e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito *risk assessment* può essere costruito un idoneo sistema di "governo del rischio".

Il risultato della valutazione del rischio (quale previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. a) e dall'art. 7 comma 3 del Decreto) deve d'altronde porre in evidenza quelle che sono le attività dell'ente in relazione alle quali risulta possibile la commissione dei reati sopra richiamati per violazione delle norme antinfortunistiche ("*attività sensibili*"), e quindi i profili delle medesime attività che postulino la necessaria osservanza della legge, la predisposizione di presidi cautelari finalizzati a rilevare tempestivamente le situazioni di rischio, individuando - conseguentemente - le disposizioni normative di prevenzione pertinenti.

È chiaro, quindi, che il primo requisito che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere, al fine di evitare la commissione di infortuni sul lavoro o, comunque, al fine di avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società per i reati in materia antinfortunistica ex art. 25-*septies*, è quello di assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale.

E così il comma 1 dell'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 afferma che il modello di organizzazione e gestione deve assicurare, prioritariamente e come preconditione, la conformità normativa della società a quelli che sono gli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza e salute e, in particolare, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

⁸⁹ Aldovrandi, I "modelli di organizzazione e gestione" nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici "dell'ingerenza penalistica" nel "governo" delle società in Relazione presentata al convegno "Corporate Governance - strutture ed esperienze a confronto, tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca il 7 giugno 2007.

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

È pertanto necessario che la Fondazione, sulla base dei propri processi (normali, anomali, comprese le potenziali situazioni di emergenza) predisponga delle procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza).

Al pari, è necessario che il modello organizzativo preveda un'articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti.

Organizzare la sicurezza, infatti, significa assicurare un risultato in modo stabile, mediante l'adozione di misure appropriate ed il loro eventuale aggiornamento tramite la cooperazione di più soggetti che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate - si dividono il lavoro ripartendosi i compiti.

La società, quindi, in relazione alla natura, dimensioni e tipo di attività svolta, deve stabilire come organizzare - dal punto di vista funzionale - le attività di gestione, individuando quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3, del Testo Unico sulla sicurezza).

La struttura funzionale organizzativa, con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere formalmente definita, individuando almeno un soggetto dotato di specifica professionalità ed esperienza in materia, così da provvedere a tutti gli adempimenti normativamente previsti.

Tale definizione funzionale dovrà assicurare, per ogni figura individuata, le competenze tecniche, i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Inoltre, il modello organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza).

Tale sistema di controllo deve essere in grado di:

- verificare l'adeguatezza del modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
- vigilare sull'effettività del modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito);
- analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
- aggiornare il modello quando "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico" (art. 30, comma 4, secondo periodo, del Testo Unico sulla sicurezza).

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 da parte dell'art. 30, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", il quale, con l'introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale⁹⁰.

⁹⁰ Per "organismi paritetici" si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. ee) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo la quale si tratta di "*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;*

XI. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del Decreto, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001) fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sul punto le Linee Guida Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management*⁹¹ e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo:

- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

XII. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- a) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- b) il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà interna dell'ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato⁹².

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi⁹³.

l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".

⁹¹ Linee Guida Confindustria, p.43

⁹² Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto; Rordorf, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, op. cit., supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, pp. 88 ss.

⁹³ In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto*, n. 31 del 9 agosto 2003.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001

Dichiarazione dell'Organismo di Vigilanza

Il sottoscritto, [nome e cognome], nato a [luogo di nascita] il [data di nascita], in relazione alla proposta di nomina quale componente/esponente dell'Organismo di Vigilanza del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS (la "Fondazione") ai sensi del vigente modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Fondazione (il "Modello")

dichiara

- (i) di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare in qualità di Organismo di Vigilanza, con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure interne e al Modello;
- (ii) di essere dotato della necessaria professionalità e delle competenze tecniche (con particolare riferimento a quelle in materia ispettiva, consulenziale in materie giuridiche o di analisi dei sistemi di controllo) per svolgere le funzioni assegnate dalla legge all'Organismo di Vigilanza;
- (iii) di non avere relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'organo amministrativo della Fondazione, dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione incaricati dalla società di revisione legale, nonché soggetti apicali della Fondazione attualmente in carica;
- (iv) di non ricoprire funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Fondazione o altre società dalla stessa controllate o altri enti di diritto privato collegati alla Fondazione;
- (v) di non aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente/esponente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- (vi) di non esercitare poteri di firma e di non svolgere mansioni operative nelle aree a rischio individuate nel Modello;
- (vii) di non intrattenere rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente/esponente dell'Organismo di Vigilanza;
- (viii) di non avere subito sentenze di condanna anche non passate in giudicato, ovvero provvedimenti che comunque ne accertino la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- (ix) di non avere subito condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di accettare la nomina sopra indicata.

In fede

Luogo, data:

Firma:

ALLEGATO 2

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (WHISTLEBLOWING)

Il canale di segnalazione interna attivato dalla Fondazione consente di effettuare Segnalazioni:

- in forma scritta attraverso il sito web <https://fondoambiente.segnalazioni.net>;
- in forma orale mediante incontro con l'Organismo di Vigilanza, presentandosi nel giorno e nell'orario comunicato dall'Organismo di Vigilanza a seguito della richiesta.

Per maggiori informazioni sul canale di segnalazione interna e sulle modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni si rimanda al relativo documento informativo pubblicato all'interno della Intranet aziendale e sul sito web della Fondazione.